



N. 239/EL-241/188/2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico

**DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA**

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTMI/P20110000457 del 23 febbraio 2011 (Prot. MiSE n. 000004240 del 28 febbraio 2011), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Milano –



Via Galilei Galilei, 18 – 20016 Pero (MI) (C.F. e P.I. 05779661007) ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della stazione elettrica (S.E.) a 132 kV di “Cornegliano Laudense”, dei relativi raccordi alla RTN e del rifacimento degli elettrodotti a 132 kV “S.E. Tavazzano – C.P. Montanaso” e “C.P. Montanaso – C.P. Lodi”, nei Comuni di Lodi, Cornegliano Laudense e di Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi;

CONSIDERATO che l’intervento risulta necessario per collegare alla RTN l’impianto di stoccaggio di gas naturale della società Ital Gas Storage per una potenza nominale impegnata di 70 MW in prelievo e con la possibilità di immettere in rete la potenza nominale di 98 MW;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto, secondo lo schema di allacciamento (STMG) predisposto da Terna S.p.A., prevede che l’impianto di stoccaggio sia collegato attraverso tre elettrodotti a 132 kV, alla S.E. di “Tavazzano” e alle CP di “Montanaso” e di Lodi. I collegamenti con la S.E. di “Tavazzano” e la CP di “Montanaso” è previsto che siano collocati su un’unica palificata in doppia terna, mentre il collegamento tra la nuova S.E. di “Cornegliano Laudense” e la CP di “Lodi” è previsto attraverso una palificata in semplice terna;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione, nello specifico:

- della stazione elettrica a 132 kV di “Cornegliano Laudense”, situata in località Sesmones nel Comune di Cornegliano Laudense. La nuova S.E. a 132 kV sarà del tipo con isolamento in aria e sarà costituita da un doppio sistema di sbarre, tre montanti linea, un montante parallelo sbarre e un montante di collegamento alla contigua SE dell’utente Ital Gas Storage. Gli apparati di comando e controllo e i servizi ausiliari, verranno alloggiati in un edificio di 30x14 m e di altezza di 4 m, con struttura portante in c.a. e tamponamenti in muratura, copertura con tetto piano. Per l’allacciamento alla rete MT verrà realizzata una cabina prefabbricata in calcestruzzo di 9.30x2.70 m e altezza 2.65 m.
- di due nuovi elettrodotti aerei a 132 kV, a partire dai sostegni portale, collocati all’interno della nuova S.E. di “Cornegliano Laudense”. Il primo in doppia terna, si svilupperà in direzione nord per circa 2 km, nelle adiacenze del confine comunale tra Lodi e Cornegliano Laudense fino a collegarsi all’elettrodotto esistente “CP Montanaso – CP Lodi”, oggetto di parziale rifacimento in doppia terna, nei pressi dell’attuale sostegno N. 18. Il secondo, in semplice terna, si svilupperà in direzione est, verso il comune di Lodi per circa 1,6 km, fino a collegarsi all’esistente elettrodotto “CP Montanaso – CP Lodi” nei pressi del sostegno n. 8;
- del rifacimento dell’elettrodotto a 132 kV a semplice terna “ CP Montanaso – CP Lodi”, con la sostituzione degli attuali sostegni a semplice terna con altrettanti a doppia terna di tipo tubolare, nel tratto compreso tra la CP di Montanaso e la nuova derivazione verso la SE di Cornegliano Laudense per c.a. 2.9 km di lunghezza;
- del rifacimento dell’elettrodotto a 132 kV a semplice terna “ SE Tavazzano – CP Montanaso” per circa. 1,4 km di lunghezza, con la sostituzione del gruppo mensole degli attuali sostegni a semplice terna con uno a doppia terna e con l’equipaggiamento della



linea con un ulteriore terna di cavi riutilizzando il primo tronco dei sostegni.

Al termine delle attività si verrà a realizzare il nuovo schema elettrico della RTN; sarà mantenuto l'attuale collegamento tra la S.E. di "Tavazzano" e la CP di "Montanaso" oltre ad un nuovo collegamento diretto tra la S.E. di "Tavazzano" e la nuova S.E. di "Cornegliano Laudense". Inoltre la nuova S.E. di "Cornegliano Laudense" sarà collegata alla CP di "Montanaso" e alla CP di "Lodi".

Il tratto a semplice terna del nuovo elettrodotto che collegherà la S.E. di "Cornegliano Laudense" alla C.P. di "Lodi", si innesterà sull'esistente elettrodotto a 132 kV "CP Montanaso – CP Lodi" in corrispondenza del nuovo sostegno n. 208" (limitrofo all'attuale sostegno N. 8 che verrà demolito). Di conseguenza è prevista la dismissione dell'esistente tratto della linea compreso tra il futuro sostegno di innesto N. 208, di cui sopra, fino all'attuale sostegno n. 18 della linea "CP Montanaso – CP Lodi".

- dell'ampliamento dell'esistente S.E. di Tavazzano, con la costruzione di un nuovo montante linea;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento in questione risulta urgente ed indifferibile in quanto servirà per connettere alla RTN l'impianto di stoccaggio di gas naturale di proprietà della Ital Gas Storage;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra nelle categorie di opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità di Valutazione di Impatto Ambientale regionale;

VISTA la nota allegata all'istanza di autorizzazione, con la quale Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 0011762 del 31 maggio 2011 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione



delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., è stato comunicato, con note raccomandate a/r del 1 luglio 2011, ai proprietari, secondo le risultanze catastali, l'avvio del procedimento autorizzativo di cui trattasi;

CONSIDERATO che è stata anche effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sugli Albi Pretori dei Comuni di Lodi, di Cornegliano Laudense e di Montanaso Lombardo ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione rispettivamente dal 3 agosto 2011 al 1 settembre 2011, dal 30 luglio 2011 al 1 settembre 2011 e dal 1 agosto 2011 al 1 settembre 2011;

CONSIDERATO che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Regione Lombardia n. 31 del 3 agosto 2011;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute, con note del 3 agosto 2011, 18 agosto 2011 e del 10 ottobre 2011 (Prot. MiSE n. 0017243 del 29 agosto 2011, n. 0018098 del 9 settembre 2011 e n. 0021898 del 3 novembre 2011), osservazioni da parte di alcuni proprietari di aree interessate dall'opera in autorizzazione;

VISTE le controdeduzioni fornite da Terna S.p.A. alle osservazioni di cui sopra, contenute nella nota prot. n. TEOTMI/P20110003220 del 25 novembre 2011 e nel resoconto verbale della conferenza di servizi;

VISTO il decreto dirigenziale n. 8222 del 24 settembre 2012 con cui la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia ha determinato l'esclusione dalla VIA del progetto;

VISTA la nota prot. n. 0019556 dell' 8 ottobre 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001 e la successiva nota di integrazione della convocazione prot. n. 0020178 del 15 ottobre 2012;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23 ottobre 2012 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 00021883 dell' 8 novembre 2012 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza di Servizi, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha richiesto che, dopo la realizzazione delle opere, venga trasmesso ai Ministeri autorizzanti, alla Regione, nonché ai Comuni, un elaborato grafico su base catastale riportante le opere "as built", con evidenziato il tracciato effettivamente realizzato e le DPA definitive di cui al D.M. 29.05.2008 per gli eventuali adempimenti in materia di pianificazione urbanistica;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente



normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 41181 del 1 dicembre 2011 del Comune di Lodi di trasmissione della determinazione n. 207/2011 del Comune di Montanaso sulla conformità urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 1073 del 7 gennaio 2013 del Comune di Lodi di trasmissione della delibera della Giunta Comunale comprensiva del parere di compatibilità urbanistica;

VISTA la comunicazione del Comune di Cornegliano Laudense n. 10191 del 22 ottobre 2012 in merito alla conformità urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0001947 del 26 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, preso atto dei pareri di conformità urbanistica acquisiti nel procedimento autorizzativo, considera concluso l'endoprocedimento di propria competenza;

VISTA la delibera n. IX – 4625 del 28 dicembre 2012, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1 aprile 2012;

VISTO l'Atto di accettazione" prot. n. n. TRISPAMI/P20130001660 del 4 giugno 2013 e la successiva nota di integrazione del suddetto atto prot. n. TRISPAMI/P20130001707 del 6 giugno 2013 con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del



potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.A., della stazione elettrica (S.E.) a 132 kV di "Cornegliano Laudense", dei relativi raccordi alla RTN e del rifacimento degli elettrodotti a 132 kV "S.E. Tavazzano – C.P. Montanaso" e "C.P. Montanaso – C.P. Lodi", nei Comuni di Lodi, Cornegliano Laudense e di Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetrie catastali n. D G 590044678 B BX 0029, (fogli da 1 - 4), allegate all'istanza di autorizzazione.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa ai Comuni di Lodi, Cornegliano Laudense e Montanaso affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto



verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 1, del regolamento di cui al DM n. 161 del 10 agosto 2012, la società Terna S.p.A., dovrà allegare al progetto esecutivo il Piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, redatto ai sensi del suddetto articolo 186.

Qualora il predetto Piano non dimostri la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo art.186, il presente decreto non costituisce autorizzazione all'utilizzo del materiale di scavo.

5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.



Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
(*Dott.ssa Rosaria Romano*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
(*Avv. Maurizio Pernice*)